

CAMERA DEI DEPUTATI N. 533

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Riconoscimento della qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento per alcune categorie di impiegati dello Stato

Presentata il 4 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge delega 28 ottobre 1970, n. 775, ha fissato i criteri per attuare il nuovo organico dei funzionari direttivi dello Stato ed ha previsto con la lettera *i*) dell'articolo 12, l'adozione di « norme transitorie dirette a realizzare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, garantendo ai funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 la conservazione delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilità di carriera previste dalle norme in vigore ed agevolando in particolare l'avanzamento nell'attuale qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione che siano tali alla data del 31 dicembre 1970 e che a tale data abbiano prestato almeno 10 anni di servizio ».

In attuazione della legge delega (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni), di tutti i direttori di sezione,

promossi alla qualifica superiore, alcuni hanno conseguito l'inquadramento nella normale qualifica di pertinenza e precisamente in quella di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento (sostitutiva della soppressa qualifica di direttore di divisione), altri sono stati invece inquadrati nella nuova anomala qualifica di direttore aggiunto di divisione.

Mentre i primi, a seguito del chiarimento contenuto nell'articolo 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno ottenuto — in sede di esodo volontario — il pieno riconoscimento (a tutti gli effetti) della qualifica superiore di « dirigente superiore », i secondi, che, pur avendo gli stessi diritti, erano stati inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, hanno invece ricevuto — sempre in sede di esodo volontario — l'attribuzione della qualifica superiore di « direttore di divisione del ruolo ad esaurimento » con

conseguente trattamento economico, ai soli fini pensionistici, del primo gradino delle qualifiche dirigenziali (primo dirigente alla prima classe di stipendio).

Questi ultimi, danneggiati da tale differenziato trattamento, hanno dovuto subire un'ulteriore ingiustizia per essere stati posti sullo stesso piano giuridico-economico, nel quale, in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, sono stati collocati i direttori di sezione, in possesso di qualifica, funzioni e retribuzioni nettamente inferiori ai direttori aggiunti di divisione, con ciò disattendendo il disposto del terzo comma dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, secondo cui i benefici della legge n. 336 del 1970 sono da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario.

Lo stato di disagio morale e materiale, nel quale i direttori aggiunti di divisione collocati a riposo sono venuti a trovarsi per la evidenziata, polivalente disparità di trattamento subita, è divenuto assolutamente intollerabile allorché è entrato in vigore il disposto del quinto comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per cui « la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferita anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata »; con tale provvedimento viene di fatto abolita la qualifica di direttore aggiunto di divisione (per coloro che al 31 dicembre 1972 rivestivano la qualifica di direttore di sezione), atteso che i funzionari in attività di servizio già inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, sono stati promossi in soprannumero illimitato alla qualifica di « direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento ».

È di tutta evidenza che, qualora detta normativa fosse stata adottata nella prima attuazione della legge delegata nel pieno rispetto della legge-delega, la incresciosa situazione non si sarebbe verificata.

Sin dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, i funzionari in questione, inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata (attualmente inoperante), avrebbero potuto e dovuto essere promossi ed inquadrati anche in soprannumero, alla qualifica di « direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento o equiparata » ad essi conferibile nel normale preesistente sviluppo di carriera; nell'emanazione dell'atto di sanatoria operato a posteriori a mezzo del quinto comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il legislatore avrebbe comunque dovuto salvaguardare la posizione acquisita di coloro che, ugualmente in servizio al 31 dicembre 1972 ed abbondantemente in possesso dei requisiti richiesti tanto dalla citata legge-delega n. 775 del 1970 quanto dalla legge n. 312 del 1980, erano stati nel frattempo, collocati in quiescenza.

Purtroppo l'odissea di questi ex funzionari dello Stato non è finita qui.

Con l'attuazione della legge 17 aprile 1985, n. 141, sulla perequazione del trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti, molti degli ex direttori aggiunti di divisione in questione, e più precisamente quelli che, pur essendo ex combattenti e pur avendo perciò titolo a conseguire, in sede di esodo volontario, la qualifica superiore di direttore di divisione ad esaurimento, si avvalsero dell'opzione offerta loro dalla legge di chiedere il parametro 530 (al tempo dell'avvenuto esodo più favorevole del trattamento economico di primo dirigente), sono venuti ora a trovarsi in condizione di percepire un trattamento economico di pensione di gran lunga inferiore non solo rispetto a quello dei pari grado che optarono per la dirigenza ma addirittura a quello attribuito agli ex direttori di sezione, i quali, pur rivestendo (in attività di servizio) una qualifica inferiore, avendo ottenuto, in sede di esodo volontario, la qualifica di

direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento con il conseguente trattamento pensionistico di primo dirigente, fruiscono ora, in applicazione della citata legge n. 141 del 1985, di un aumento (20,30 per cento e di un'integrazione fissa di lire 687.000) notevolmente superiori a quelli riservati agli ex direttori aggiunti di divisione con parametro 530 e classificati dalla legge come « personale non dirigente dello Stato » (11,60 per cento e un'integrazione fissa di lire 393.000).

Con l'applicazione, poi, della sentenza n. 1 del 9 gennaio 1991 della Corte costituzionale, che ha perequato le pensioni dei dirigenti statali collocati in quiescenza ante 1979, il divario è ancora più marcato, privilegiando in particolare, come sopra precisato, i direttori di sezione con posizione pensionistica di primo dirigente, mentre i direttori aggiunti di divisione, considerati « non dirigenti », hanno ottenuto, con la legge n. 59 del 27 febbraio 1991 miglioramenti appena del 18 per cento della pensione in atto al 31 dicembre 1989.

Si è venuta così a determinare una situazione veramente abnorme e paradossale, ed è sconcertante se non scandaloso che il nostro ordinamento giuridico in materia di pubblico impiego possa consentire l'attribuzione ad una qualifica inferiore, attraverso perversi meccanismi, di un trattamento economico di gran lunga più consistente di quello attribuito ad una qualifica superiore, in aperto contrasto con l'affermato principio perequativo del giudice costituzionale con la sentenza n. 1 citata.

Onorevoli colleghi, la ricorrente discriminazione in atto, sotto vari aspetti palesemente iniqua, deve essere — nel caso specifico — urgentemente sanata ed eliminata.

La soluzione più equa e più giusta, idonea a conseguire siffatto obiettivo comporta che ai direttori di sezione o equiparati, promossi ed inquadrati, nella prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, venga attribuita la qualifica di specifica loro pertinenza e cioè quella di direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento con decorrenza dell'entrata in vigore del menzionato decreto n. 748, in correlazione a quanto previsto dalla lettera i) dall'articolo 12 della legge-delega 28 ottobre 1970, n. 775 ed a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Atteso che nella IX legislatura ben tre proposte di legge e cioè la n. 1565, la n. 1587 e la n. 1651 furono presentate per raggiungere tale scopo; considerato che nella X legislatura furono ripresentate analoghe proposte, e precisamente la n. 642, la n. 1702, la n. 1718 e la n. 1841, che non furono mai discusse, si rende quanto mai doveroso riprendere il cammino interrotto confermando e varando il testo del provvedimento.

Solo con siffatto provvedimento legislativo, da varare con la massima sollecitudine si potrà, almeno in parte, rendere giustizia a questa categoria di ex pubblici dipendenti decisamente sfortunata e particolarmente bistrattata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il conferimento della qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento, già disposto con l'articolo 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in favore dei direttori aggiunti di divisione o equiparati, che alla data del 31 dicembre 1972 rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata, si intende esteso ai direttori aggiunti di divisione o equiparati collocati a riposo con la legge 24 maggio 1970, n. 336, ed a quelli collocati a riposo anticipato ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e che, alla data del 31 dicembre 1972, erano provvisti dei requisiti di promovibilità previsti dall'articolo 65 del medesimo decreto.

2. Il conferimento della qualifica di cui al comma 1 decorre, ai fini giuridici dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.